L'ESTENSIONE DELLE NUOVE LEGGI CIVILI ITALIANE ALLA VENEZIA [EMILIO...

Emilio Valle


Digitized by Google

Acin 3

L' ESTENSIONE

DELLE NUOVE LEGGI CIVILI ITALIANE

ALLA VENEZIA



Digitized by Google

482

Digitized by Google

Il fatto che queste provincie da ultimo felicemente riunite alla gran patria comune si sieno profondamente allarmate all' annuncio della prossima attuazione delle leggi giudiziarie del Regno, i sintomi di malcontento che si sono manifestati dietro questo allarme sono fenomeni che un Governo libero non può lasciare inosservati.

I cittadini giudicano la bontà delle leggi dal beneficio che loro arrecano: ciò fu proclamato nel discorso della Corona.

I popoli apprezzano ed amano i loro Governi in ragione della felicità che loro procurano. Questo è un postulato che non abbisogna di dimostrazione poichè fondato sulla osservazione quotidiana delle umane tendenze.

Indipendentemente dunque dal lato della dignità nazionale, e dall' obbligo che corre all'Italia pella eredità del suo passato di reggersi con leggi che sieno degne della sua antica sapienza, lato nobilmente propugnato dall' associazione degli avvocati di Treviso (**), l'argomento delle nuove leggi merita di essere preso in esame dal lato della prosperità Nazionale.

Digitized by Google

484

Perchè le nuove leggi segnino un progresso conviene sicuramente che sieno migliori di quelle che il Governo abolisce.

Parecchie volte la prova non riesce che al cimento della pratica, ed avviene il caso che le opposizioni anche le meglio motivate, da uomini competenti promosse contro alle nuove leggi, cadano dal momento che queste leggi sono poste in funzione.

In massima pertanto un governo persuaso della bontà di una legge elaborata dopo lunghi studî ed esami non dee peritarsi dinanzi alle opposizioni fatte contro la sua attuazione.

Ma che dovrà dirsi se la nuova legge fu già sperimentata in una parte dello Stato posto nelle identiche condizioni nelle quali si trova quella parte in cui deve ancora attuarsi, e se l'esperimento riuscì a mala prova? Noi siamo precisamente in questa ipotesi. La Lombardia era retta sino alla metà del 1859 con leggi identiche affatto a quelle che vigoreggiano tuttavia in queste provincie. Ebbene che è egli avvenuto coll'attuazione delle nuove leggi in Lombardia? Un lagno universale si è elevato contro i difetti capitalissimi di quelle lèggi raffrontate alle antiche; e colà si è dimostrato propriamente colla esperienza e colla pratica che quelle leggi uccidevano il credito, il cui incremento dev'essere lo sforzo supremo del Governo nazionale.

Si giunse al convincimento che le leggi attributive del diritto, e le processuali sopratutto non erano punto informate a quei principii di buona economia politica che sono in oggi la vita di ogni popolo civile.

All'appoggio dunque di confronti non soltanto dottrinali ma pratici si è dovuto concludere che se le nuove leggi potevano essere un progresso per le Marche, la Toscana, il Piemonte, l' Umbria, e la Sicilia, esse sono invece un vero regresso per noi.

Egli è deplorabile che noi dobbiamo essere trascinati quando dovressimo trascinare nell' orbita nostra.

Digitized by Google

A quali malaugurate influenze sia dovuto questo stato di cose lungo sarebbe l'indagare.

Ma fatto si è che in presenza di tali risultamenti l'allarme si è sparso fra le popolazioni, e non tardò a generalizzarsi lo scontento generato dall' idea sconfortante che in tanta nostra estremità finanziaria, all'atto stesso che con una mano si cercano i rimedi per ripararvi, si spargano con l'altra i più funesti germi per precipitarla nell'abisso, frapponendo nuovi ostacoli allo svolgimento spontaneo del credito, ed al suo incremento.

Le leggi in materia giudiziaria, o che alla materia giudiziaria hanno attinenza, di già pubblicate o che stanno per pubblicarsi sono le seguenti:

1. Il Codice civile attivato col 1.° Gennajo 1866,
2. Il Codice di procedura attivato per la stessa epoca,
3. Il Codice Commerciale e cambiario coll' ordinamento de' Tribunali Commerciali composti di soli Commercianti,
4. La tariffa giudiziaria 23 Dicembre 1865,
5. L' istituzione di una Corte di cassazione in luogo della Terza Istanza,
6. La legge 23 Marzo 1866 sulla divisione delle funzioni di avvocato e procuratore, proposta dall' ex-Ministro De-Falco, e riproposta al senato dall'attuale Ministro di Grazia e Giustizia Comm. Tecchio.

Nelle stringenze nelle quali si trova la nazione crediamo di dover decampare per poco dagli argomenti per così dire di amor proprio nazionale coi quali si combattono queste leggi, per attenersi agli argomenti della pratica utilità. La nostra è una questione di benessere non di pompa gentilizia.

Ora giovandoci in parte delle nostre osservazioni, ed utilizzando in parte i lavori delle associazioni degli avvocati nostri colleghi specialmente di Venezia, di Padova, di Verona, e di Treviso, crediamo di poter venire con qualche sicurezza alle seguenti conclusioni ispirate unicamente

Digitized by Google

dall' amor vero che deve stringerci a questa nostra patria comune.

L' attuazione del codice civile nella parte attribuente il diritto sarebbe desiderabile anche in queste provincie, esclusa la parte che dispone sull' effettuazione della prova, in vista di quanto diremo parlando della procedura.

Tutti i cittadini di uno Stato devono avere eguali diritti, ed eguali doveri fra di loro. Mantenendo in queste provincie il codice civile austr. si va a costituire uno stato reciproco di forrnsità fra esse e le altre parti del Regno.

Il codice civ. Italiano, egli è vero, è una figliazione del francese, ma a chi lo confronti attualmente con questo, risulteranno i notabili miglioramenti che vi si sono introdotti assumendo la pratica francese e decidendo dopo maturo esame di quella *giurisprudenza* in via legislativa, e nel modo il più acconcio al bene degli amministrati, i punti di questione che si presentarono in più che 50 anni di applicazione di quel codice.

La diversa forma di matrimonio in queste e nelle restanti provincie, il modo di successione ereditaria, e segnatamente la conquista economica sulla libertà dell' interesse reclamano una pronta attuazione del codice civ. nella Venezia colla prospettiva di ottimi risultamenti.

Il codice di procedura ha elevato in Lombardia le più fondate e vive rimostranze, e noi saremmo nojosi se volessimo ripeterle.

Eguali e più forti lamenti si elevarono contro la tariffa giudiziaria, e contro il codice di Commercio e di Cambio.

Furono lamentati i termini, le formalità, i riti inutili, e la complicazione della procedura; fu accusata di eternare le liti con gli incidenti, di rovinare il creditore ed il debitore ad un tempo. La tariffa è un perpetuo insulto alla dignità delle aule giudiziarie, un' imprudente tentazione al bisogno d' impiegati mal retribuiti.

Gli appunti alla procedura potete leggerli pei giornali.

Digitized by Google

La tariffa giudiziaria col soffocare il diritto per la difficoltà di farlo valere ammazzò il credito di cui pure abbiamo tanto bisogno, fece fine alle minute transazioni che sono le vene capillari da cui trae vita il corpo sociale, e generò la disperazione nella giustizia buona, pronta ed a buon mercato. Noi divideremo dunque l'opposizione fatta dagli avvocati di Napoli, e di Milano alla tariffa giudiziaria.

Noi non vediamo gravi inconvenienti nel conservare fin' ora nel Regno metodi diversi di far valere il diritto; non vediamo ragione sufficiente da pretestare il bisogno dell' unificazione legislativa in questo ramo per cementare l' unificazione politica. Non abbiamo bisogno di questi argomenti per sostenere la nostra unità che noi ci compiacciamo di riguardare come perennemente assicurata. Il bisogno politico di una precipitata unificazione non ha ragione di esistere. Restino dunque le leggi processuali quì vigenti; — questo è il nostro voto. —

Nessuna cosa altera tanto la vita civile quanto la mutazione dei codici di procedura.

In quanto all' attivazione del Cod. di Commercio e di Cambio noi ci associeremo alle valide ragioni accampate dall' assemblea degli avvocati di Treviso, e desidereremo di più che del dono prezioso dei codici di Commercio e di Cambio fosse fatta partecipe la restante Italia, ammirandosi in quelli incarnati i precetti i più utili dell' economia politica, ed eretta la lettera di cambio alla sua vera funzione di carta moneta.

Quanto al voto sulla divisione delle mansioni di procuratore e di avvocato noi aderiremmo volentieri alla istanza comunicata alla riunione degli avvocati di Venezia dall'associazione degli avvocati di Milano per essere innalzata al Ministero di Grazia e Giustizia, convenendo pienamente nei riflessi di quella onorevole assemblea.

Quanto al quesito: *Cassazione, o Terza Istanza?* noi crediamo opportuno di accostarci francamente al voto che desidera la terza istanza.

Digitized by Google

4 55

Noi facciamo voti che l' intero corpo della legislazione che regola i rapporti fra i privati sia diligentemente riveduto e studiato da Commissioni speciali composte da uomini così teorici come pratici de' quali per buona ventura non manca l' Italia.

Andiamo superbi nel credere che gli uomini del Veneto vi sapranno apportare dei lumi utilissimi.

Desideriamo che in breve, e mercè l' opera indefessa ed intelligente di queste Commissioni sia eretto un corpo di legislazione non solo degno dei nostri gloriosi precedenti, ma tale che camminando col progresso ed incontrando i bisogni della nuova civiltà concorra ad elevare le nostre condizioni economiche ad uno stato progressivo di benessere, e di prosperità.

Noi non dobbiamo trascurare lo studio della legislazione che quì ebbe vigore per più che dieci lustri, e che malamente si chiamava con troppa estensione dell' epiteto *la legge austriaca*.

È un errore il credere che quì fossero, e sieno cattive leggi. Non erano le cattive leggi che provocavano i nostri conati contro la dominazione straniera; era un sentimento ancora più nobile, e più elevato, il sentimento della nostra dignità che non ci lasciava quietare alla idea di essere servi amministrati a beneplacito di una nazione arrogante che c' era stata imposta per vigore d' iniqui trattati. A petto di questo generoso sentimento il materiale benessere meritava un giusto disprezzo.

Ora che la nostra indipendenza è assicurata, che le libertà costituzionali appagarono le esigenze giustissime di una natura nobile ed intelligente — possiamo tranquillamente guardare in faccia le leggi che ci ressero, esaminarne senza preoccupazioni la bontà ed i vizî.

L' Austria occupando queste provincie si studiò di conservarvi od attivarvi una legislazione liberale. Che le sue leggi fossero tali lo mostrò Manin nel 1848, il quale esponendo lo spirito degli ordinamenti organici, e di diritto

Digitized by Google

pubblico sullo stretto terreno della legalità dimostrò che la sola malafede e la tirannia di un governo straniero ed usurpatore poteva avere il coraggio e l'impudenza di calpestare quelle leggi e renderle irrisoriamente una lettera morta mediante l'opera degli agenti che dovevano mandarle ad effetto. Quanto alle leggi in sè stesse non vi era molto da invidiare ad altri popoli retti a monarchia assoluta. Noi stimiamo anzi che sia stata una delle più superbe e raffinate arti dell'Austria quella di cullare i popoli nella facilità di quel materiale benessere che, come la rocca di Jole e gli ozî di Capua snerva gli animi i più robusti, ed abbassa gli Ercoli a pigmei.

Per questo abbiamo dormito un lungo tratto di sonno vergognoso; e l'Austria era pur sollecita che quel sonno durasse ostentando presso le potenze di Europa con ipocrita compiacenza la prosperità de' suoi dominj italiani.

Checchè ne sia di questo allora malaugurato benessere materiale che si adoperò per addormentare gli spiriti nella corpulenza della materia, egli è certo che sino ad epoca non molto lontana, e per più di 50 anni la legislazione civile che quì funzionava, col sussidio della relativa procedura fu larga de' più benefici effetti pella prosperità del paese.

S. E. il Sig. Ministro Tecchio, che esercitò l'avvocatura in queste provincie per qualche anno, ricorda e conosce questa legislazione; conosce e ricorda che l'organamento dei Tribunali, e delle Preture si trovava assai adatto alla pronta ed esatta amministrazione della giustizia, che se soffriva ritardo, dobbiamo pur dirlo nostro malgrado, lo si doveva più che altro agli uomini che avevano il ministero di rappresentare le parti, non alla istituzione in sè stessa.

E tutti ricordiamo che a Milano ed a Venezia sedevano nei Tribunali d'Appello magistrati per virtù e per studi severi lodatissimi, che il Senato Lombardo-Veneto era una venerabile assemblea delle migliori capacità del Regno. Egli è dalle sue aule che emanò l'iniziativa di prov-

Digitized by Google

4-9°

vide leggi, improntate di chiarezza e brevità invidiabili; applauditissime pel concetto e pella forma; tali furono quelle sulla pubblicità e specialità delle ipoteche, che il Troplong chiama l'Editto Lombardo, quelle sul turbato possesso, sulle disdette, sulle prenotazioni.

Dio ci guardi dal far l'elogio del governo austriaco. Noi ci crediamo troppo sopra al sospetto di abbietti amori per un Governo che insultava ogni giorno la dignità nazionale ricordandoci che eravamo mancipj.

Proclameremo anche noi la massima d'un uomo celebre « meglio l'errore libero che la verità comandata. »

Dio ci guardi, ciò che sarebbe peggio ancora, dal rimpiangere il governo austriaco.

Ma Dio ci guardi pure dal disconoscere il buono per questo solo perchè un giorno avea nome di austriaco. Non imitiamo in questo la sacra congregazione dell'indice, non anatemizziamo *in odium auctoris*. Da quanto abbiamo detto non si potrebbe trarre nuovo argomento a maggiore detestazione: poichè le buone leggi, e specialmennella parte giudiziaria, erano il frutto di scaltra politica.

Dio volesse che l'Austria avesse sin da principio sgovernato gli interessi materiali del paese, che non avressimo a rimpiangere cinquant'anni di schiavitù.

Ma l'Austria, come abbiamo detto, non ebbe nemmeno a durar gran fatica o sagrificî per procurarci una buona legislazione. Quanto v'era di migliore era eredità del primo Regno Italiano, erano i tesori accumulati dalla sapienza de' nostri grandi uomini che vi ebbero parte, uomini profondi nelle scienze giuridiche, e che precorsero con rara divinazione i portati delle scienze economiche.

La nostra buona legislazione, la nostra buona giurisprudenza, che si lasciò svolgere senza contrasti, fu il frutto degli ingegni italiani.

I principali cardini delle relazioni private, il codice e la procedura sono, ci si dirà, di origine straniera. Ciò è vero, ma ciò non toglie ai lor pregi.

La mente fredda e sistematica dei tedeschi ha, come

Digitized by Google

non s' ignora, fatto da più che un secolo giganteschi progressi nelle studio delle leggi, unendo alle dottrine filosofiche del diritto profondissime meditazioni del diritto romano. I codici meglio adattati, i codici a principî sistematici furono lavorati in Germania. È volgare pazzia, è ignoranza il rivoltarsi contro ciò ch' è tedesco, perchè è tedesco. Desideriamo alla mente degli italiani più la sodezza tedesca, che la immaginazione francese.

La procedura Giuseppina ebbe non pochi ammiratori ed imitatori; noi italiani l' abbiamo copiata di pianta nel metodo giudiziario del 1804 ch'ebbe vigore per qualche anno.

Nel Codice austriaco furono ammirati la concisione, il concatenamento dei principî e l' esattezza filosofica del linguaggio. Le sue prescrizioni eque e liberali non cozzano mai col senso intimo del diritto.

Se in qualche parte v'ha difetto di norme, non si ravvisa ardua impresa il supplirvi col ricorso alla ragione filosofica.

Da tutto l'esposto pertanto derivano le conclusioni seguenti:

Che la legislazione vigente nelle altre provincie del Regno, guardata teoricamente e misurata ne' suoi effetti pratici, non può giudicarsi migliore di quella che regola attualmente i nostri rapporti.

Che gravi inconvenienti deriverebbero dall'estendere alle provincie venete la legge attuale del Regno d' Italia prima che venga depurata dai rilevanti difetti che la recente sua applicazione ha già fatti palesi.

Per carità adunque – si vada a rilento – prima di toglierci il buono per darci il meglio, ci si pensi due volte; siamo troppo malmenati per sottoporci con pazienza ad essere mutati e rimutati a talento ed a capriccio di questo o di quel Ministro, cui frullano in capo progetti nuovi, od utopie strane!

Avv. Nob. Emilio *Dott.* Valle.

99 344852

Digitized by Google

492

Digitized by Google


Digitized by Google